

DCO 23/09

**STRUMENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO
CREDITIZIO PER I VENDITORI DEL MERCATO
DELL'ENERGIA ELETTRICA E PROPOSTE DI MODIFICA
DELLA DELIBERAZIONE ARG/ELT 4/08 IN TEMA DI CLIENTI
NON DISALIMENTABILI**

Osservazioni e suggerimenti ANIGAS

Milano, 9 ottobre 2009

Premessa

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito Autorità) ha pubblicato il documento per la consultazione *“Strumenti volti al contenimento del rischio creditizio per i venditori del mercato dell'energia elettrica e proposte di modifica della deliberazione ARG/elt 4/08 in tema di clienti non disalimentabili”* (di seguito DCO 23/09) in cui avanza proposte per il solo settore elettrico

Anigas presenta osservazioni e proposte, comunque di carattere generale, relative alle tematiche contenute nel DCO 23/09 in previsione di un'analogo trattazione per il settore del gas naturale.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Anigas apprezza l'intenzione da parte dell'Autorità, indicata nel DCO 23/09, di voler individuare appositi strumenti per contenere il fenomeno della morosità.

In tale ottica pur condividendo le proposte contenute nel DCO 23/09, finalizzate in gran parte a risolvere il fenomeno del c.d. “turismo energetico” (utilizzo dello switching in modo opportunistico per non pagare i consumi ai venditori uscenti), si ritiene opportuno che nel settore gas venga affrontato il problema più generale dei clienti morosi che non riescono ad essere chiusi, nonostante le azioni predisposte dai venditori e continuano quindi a consumare gas naturale a spese dello stesso venditore.

Anigas, infatti, osserva che nel settore gas naturale l'entità del fenomeno della morosità nella vendita al dettaglio è in larga parte attribuibile all'impossibilità di interrompere la fornitura al cliente finale moroso; l'impresa di distribuzione, può non essere in grado di accedere al misuratore o alla derivazione per effettuare gli interventi tecnici di interruzione dell'alimentazione; a ciò si aggiunga che non esistono nella regolazione vigente appositi strumenti per le imprese di distribuzione finalizzati ad una celere ed efficace gestione delle chiusure per morosità.

In questa situazione il cliente finale moroso continua ad utilizzare il gas aumentando in questo modo il suo debito nei confronti dell'impresa di vendita.

Per le cause sopra riconducibili, il fenomeno della morosità assume particolare rilevanza per gli esercenti gas, atteso la sempre maggior incidenza sull'equilibrio economico finanziario.

Anigas ritiene quindi necessario che i costi legati all'aumentato grado di rischio della gestione della morosità, anche per effetto del perdurare del generale andamento negativo dell'economia, vengano tenuti in considerazione nei futuri adeguamenti delle tariffe gas.

Per contrastare il fenomeno della morosità in generale nel settore gas Anigas auspica l'introduzione di una regolazione specifica relativa all'attività di “discatura”, che continuerebbe ad essere svolta dai gestori delle reti, e l'individuazione di appositi operatori, scelti attraverso idonea gara pubblica, che esercitino l'attività di controparte contrattuale per gli indebiti prelievi.

Inoltre, al fine di limitare e prevenire il c.d. “turismo energetico” anche nel settore del gas naturale (così come nell’elettrico) si auspicano i seguenti interventi:

- l'introduzione del “blocco dello *switching*”, come un diritto di opposizione che può essere esercitato dall'utente uscente nei casi in cui il cliente finale sia inadempiente contrattualmente;
- la creazione di una “black list” di clienti morosi e/o cattivi pagatori definita sulla base di quanto proposto nel presente documento (da aggiornare periodicamente e possibilmente definendo una soglia di morosità di inclusione nella lista) per la consultazione e consultabile da tutti gli operatori, quale strumento utile per le società di vendita per individuare i clienti che opportunisticamente potrebbero utilizzare lo strumento dello *switching*. Nel caso in cui il venditore entrante voglia comunque proseguire nello *switching* dovrebbe essere previsto un obbligo di recupero del credito associato al cliente moroso da porre in capo allo stesso venditore entrante.

In merito a tali proposte (“blocco dello *switching*” e “discature”) citate, ricorda che già nel passato aveva proposto delle soluzioni nella risposta ai seguenti spunti di consultazione:

- per quanto riguarda il c.d. “*blocco dello switching*”, allo spunto per la discussione n. 9. a pagina 26 del documento per la consultazione dell'Autorità del 1 aprile 2003 “*Garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e norme per la predisposizione dei codici di rete*” ;
- per quanto riguarda il tema delle “discature”, agli spunti per la discussione Q.12, Q.13, Q.14 a pagina 18 del documento per la consultazione dell'Autorità del 1 aprile 2009 DCO 5/09 “*Testo integrato dell'attività di vendita al dettaglio del gas naturale: meccanismi di tutela dei clienti finali e criteri per il calcolo e l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura*”.

Per facilità di lettura riteniamo utile inserire gli estratti dei due documenti nell'Allegato 1 riportato alla fine del presente documento.

In conclusione, pur ribadendo la necessità di arrivare quanto prima alla regolazione del fenomeno della morosità, Anigas ribadisce che lo strumento così come configurato nel DCO 23/09 debba comunque essere profondamente adattato alle specificità del settore gas.

Allegato 1

“Blocco dello switching”

Spunto per la discussione n. 9. a pag. 26 del documento per la consultazione dell’Autorità del 1 aprile 2003 “*Garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e norme per la predisposizione dei codici di rete*”

Quesito Autorità:

E’ opportuno che, diversamente da quanto previsto nell’attuale formulazione, l’utente che in precedenza serviva il cliente finale possa intervenire nella procedura di conferimento, con la conseguente attribuzione all’impresa di distribuzione della responsabilità di soggetto che valuti le informazioni trasmesse dall’utente subentrante? Quali potrebbero essere le modalità con cui il venditore uscente interviene nella procedura?

Risposta Anigas

È opportuno che l’utente uscente possa intervenire nella procedura di switching per bloccare il trasferimento del cliente finale da un fornitore all’altro. Ma, a differenza di quanto proposto, la responsabilità dell’azione non dovrebbe ricadere sul distributore, ma rimanere sul soggetto che arresta il processo.

Sarebbe opportuno che venissero codificate le ragioni per cui un utente possa bloccare il processo.

Il diritto di opposizione potrebbe essere a nostro avviso esercitato nei seguenti casi:

- inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali (ad esempio mancati pagamenti di fatture pregresse e/o mancato ricevimento della disdetta entro i termini)
- impegni in essere con i clienti finali (adesione a campagne promozionali, ecc.) non rescissi.

È palese che l’utente uscente, che blocca lo switching, sia obbligato a proseguire la fornitura

“Discatura”

Spunti per la discussione Q.12, Q.13, Q.14 a pag. 18 del documento per la consultazione dell’Autorità del 1 aprile 2009 del DCO 05/09 “*Testo integrato dell’attività di vendita al dettaglio del gas naturale: meccanismi di tutela dei clienti finali e criteri per il calcolo e l’aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura*”.

Quesiti Autorità:

Q12: Si condivide la modalità di regolazione dei prelievi di gas naturale da parte di soggetti che si trovano senza un fornitore nei casi in cui non è possibile l'intervento del fornitore preposto sulla base di quanto prescritto al paragrafo precedente o del FUI?

Q13: Si condividono i criteri generali di determinazione dei corrispettivi dovuti dai clienti finali? Si ritiene che essi debbano contemplare, oltre che una componente per il gas prelevato da stoccaggio, anche una componente che consideri i corrispettivi (penalizzanti) per la reintegrazione previsti dall'articolo 3, comma 4, DM 9 settembre 2001? Se sì, si ritiene che essi debbano essere disciplinati in modo diverso rispetto a quelli previsti per la generalità degli utenti dalla disciplina vigente?

Q14: Prelievi indebiti da parte di un cliente finale si possono verificare anche nel caso in cui il venditore abbia risolto il contratto di fornitura per inadempimento del cliente stesso, cui però non è stato disconnesso dalla rete l'impianto di consumo. Si ritiene opportuno estendere anche a tale fattispecie la disciplina sopra trattata? In caso negativo, quale soluzione alternativa si propone e quali sono le specificità che ne giustificerebbero l'adozione?

Risposte Anigas:

Q12 Tenuto conto che l'assenza di un contratto di fornitura per ragioni indipendenti dal venditore dovrebbe sempre comportare la disconnessione dell'impianto dalla rete di distribuzione/trasporto, Anigas ritiene che in caso di assenza di un fornitore di ultima istanza (FUI) e di un esercente la tutela di salvaguardia, il regime di tutela della vulnerabilità debba essere regolato, distinguendo i casi dei:

- clienti finali connessi alla rete di trasporto;
- clienti industriali e termoelettrici con consumi superiori ai 200.000 Smc/annui connessi alla rete di distribuzione;
- clienti connessi alla rete di distribuzione con l'esclusione dei clienti industriali e termoelettrici con consumi superiori ai 200.000 Smc/annui.

Per i clienti finali connessi alla rete di trasporto si propone un approccio che potrebbe prevedere la separazione logica di due operazioni:

- l'attività di "discatura", con l'introduzione di una regolazione incentivante della stessa, da mantenersi in capo ai gestori delle reti;
- l'attività di controparte contrattuale per gli indebiti prelievi (per molti aspetti assimilabile ad un'attività cd. "di recupero dei crediti") da affidarsi ad operatori scelti attraverso idonea gara pubblica.

Per i clienti industriali e termoelettrici con consumi superiori ai 200.000 Smc/annui connessi alla rete di distribuzione si propone un approccio che potrebbe prevedere la separazione logica di due operazioni:

- l'attività di "discatura", con l'introduzione di una regolazione incentivante della stessa, da mantenersi in capo ai gestori delle reti;
- l'attività di controparte contrattuale per gli indebiti prelievi (per molti aspetti assimilabile ad un'attività cd. "di recupero dei crediti") da affidarsi ad operatori scelti attraverso idonea gara pubblica.

Per i clienti allacciati alla rete di distribuzione (esclusi i clienti termoelettrici e industriali), Anigas ritiene invece che nel caso di assenza del proprio fornitore la tutela di vulnerabilità sia garantita dal FUI (per i clienti tutelati) o dall'esercente di salvaguardia (per i clienti al di fuori dell'ambito di tutela).

Anche in questo caso, comunque, è necessario introdurre una regolazione incentivante per l'attività di discatura.

Per la gestione dei clienti morosi allacciati alla rete di distribuzione (esclusi i clienti termoelettrici e industriali) si rimanda allo spunto di consultazione Q14.

Q13 Si condividono i criteri generali di determinazione dei corrispettivi dovuti dai clienti finali. In linea generale si condivide che corrispettivi siano tali da spingere il cliente che indebitamente sta utilizzando il gas a regolarizzare immediatamente la sua posizione trovandosi un fornitore ovvero consentire la sospensione della fornitura.

Q14 Sì, con richiamo alle risposte ai quesiti Q12 e Q13. Possono esserci anche delle situazioni pregresse da regolamentare.

Anigas ritiene opportuna l'introduzione di disposizioni mirate a regolare, sulla base di quanto anche emerso in sede di incontro del 6 maggio 2009, i casi in cui siano effettuati prelievi di gas naturale in assenza di fornitore in quanto non affidabili in termini di pagamento ovvero morosi. Si ritiene opportuna tale previsione in quanto i clienti morosi per i quali non è andata a buon fine l'interruzione della fornitura si trovano senza fornitore non è per cause indipendenti dalla loro volontà e pertanto, nel caso non si raggiunga la sospensione della fornitura in coincidenza con il termine del rapporto contrattuale con il precedente fornitore, i volumi saranno gestiti come indebiti prelievi.

Anigas ritiene che sia necessario integrare la regolazione proposta prevedendo che il "rapporto contrattuale per fatti concludenti" si perfezioni in tutti i casi in cui il prelievo indebito si protragga successivamente al tentativo di "discatura".

Per la gestione dei clienti morosi connessi alla rete di trasporto sotto la rete di distribuzione si rimanda alla procedura esposta allo spunto Q12.

Per la gestione dei clienti morosi connessi alla rete di distribuzione (esclusi i clienti industriali e termoelettrici con consumi superiori ai 200.000 Smc/anno) si rimanda invece alla procedura già definita nel CRDG. Tale procedura dovrà comunque essere aggiornata con l'introduzione di una regolazione incentivante della stessa, da mantenersi in capo ai gestori delle reti. In caso di fallimento della procedura l'attività di controparte contrattuale per gli indebiti prelievi del cliente è da affidarsi ad operatori specializzati attraverso idonea gara pubblica.

E' comunque necessario che il soggetto che assumerà il ruolo di controparte contrattuale per gli indebiti prelievi abbia la certezza di copertura dei costi.

Anigas evidenzia inoltre che le società di distribuzione non gestiscono i rapporti contrattuali di fornitura di gas e la fatturazione ai clienti finali, e pertanto ritiene che distributori non siano i soggetti più idonei ad effettuare il ruolo di controparte contrattuale.

E' comunque confermato il ruolo di trasportatori e distributori nella attività di discatura/disalimentazione; essendo la tempestività della discatura/disalimentazione un punto essenziale per i venditori devono essere comunque previste specifiche modalità per l'esecuzione dell'attività.